

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

PRESO ATTO che la TASI è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale soppresso relativo all'IMU ed alla maggiorazione TARES del 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Come previsto dal comma 679 della legge di stabilità 2015 anche per il 2015 l'aliquota non può eccedere il 2,50 per mille."

VISTO il decreto legge n. 16/2014 conv. In Legge 68/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, confermato dal comma 679 sopra indicato, il seguente periodo "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#)";⁽

RICHIAMATE le deliberazioni n. 16 adottata in data odierna con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote IMU anno 2015 e n. 30 del 24.07.2014 con la quale si è approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IMU – TARI – TASI);

CONSIDERATO, in riferimento all'art. 1, c. 682 della legge di stabilità 2014, e all'art. 3 del regolamento IUC per la componente TASI determina i servizi indivisibili, per il corrente anno, per i quali la TASI è posta a parziale copertura, come da elenco allegato alla presente deliberazione così da costituirne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO necessario determinare le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015, nonché le relative detrazioni, rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. A) del D.L. 16/2014 e confermate dall'art. 1, comma 679 della legge di stabilità 2015;

RITENUTO, pertanto, anche al fine di non incrementare la fiscalità sui possessori di immobili già gravati da imposizione tributaria IMU, di confermare le aliquote TASI 2015 come segue:

- Aliquota TASI del 2,90 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 ;
- Aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati ed aree edificabili;

RITENUTO, altresì, nel rispetto dell'art. 1, comma 1 lett. a del citato D.L. 16/2014 destinare la disponibilità finanziaria determinata dall'incremento dello 0,40 rispetto all'aliquota massima consentita del 2,5, all'applicazione di detrazioni a favore delle abitazioni principali e pertinenze della stessa, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, per i seguenti importi, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale:

- detrazione di €. 130,00 qualora la rendita catastale sia inferiore o uguale ad €. 300,00 ;
- detrazione di €. 110,00 qualora la rendita catastale sia superiore a €. 300,00 e inferiore o uguale a €. 350,00;
- detrazione di €. 90,00 qualora la rendita catastale sia superiore a €. 350,00 e inferiore o uguale a €. 400,00;
- detrazione di €. 70,00 qualora la rendita catastale sia superiore a €. 400,00 e inferiore o uguale a €. 450,00;
- detrazione di €. 50,00 qualora la rendita catastale sia superiore a €. 450,00 e inferiore o uguale a €. 500,00;
- detrazione di €. 30,00 qualora la rendita catastale sia superiore a €. 500,00 e inferiore o uguale a €. 550,00;
- detrazione di €. 10,00 qualora la rendita catastale sia superiore a €. 550,00 e inferiore o uguale a €. 600,00;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale IUC e della Legge

27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto, rilasciato dal Responsabile competente. a sensi dell'art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

Espletata la votazione in forma palese ed accertati i risultati che così si sostanziano: voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:
 - Aliquota TASI del **2,90 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze , ad eccezione quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 ;

Aliquota TASI del **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Aliquota TASI del **0,00 per mille** per i restanti fabbricati ed aree edificabili;
2. Di stabilire le seguenti detrazioni a favore delle abitazioni principali e relative pertinenze, come in parte premessa individuate, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale:
 - detrazione di €. **130,00** qualora la rendita catastale sia inferiore o uguale ad €. 300,00 ;
 - detrazione di €. **110,00** qualora la rendita catastale sia superiore a €. 300,00 e inferiore o uguale a €. 350,00;
 - detrazione di €. **90,00** qualora la rendita catastale sia superiore a €. 350,00 e inferiore o uguale a €. 400,00;
 - detrazione di €. **70,00** qualora la rendita catastale sia superiore a €. 400,00 e inferiore o uguale a €. 450,00;
 - detrazione di €. **50,00** qualora la rendita catastale sia superiore a €. 450,00 e inferiore o uguale a €. 500,00;
 - detrazione di €. **30,00** qualora la rendita catastale sia superiore a €. 500,00 e inferiore o uguale a €. 550,00;
 - detrazione di €. **10,00** qualora la rendita catastale sia superiore a €. 550,00 e inferiore o uguale a €. 600,00;
3. Di individuare i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, così come individuati nell' **Allegato** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha decorrenza dal 1° gennaio 2015.

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 in data 24 luglio 2014.
6. Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi da tutti i presenti e votanti espressi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROERO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs.267//2000 (T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Il responsabile del servizio

ESPRIME

Parere Tecnico - Favorevole Amministrativo	14/07/2015	MASOERO Geom. Firmato Lucia
Parere Contabile Favorevole	14/07/2015	DANESINI Rag. Firmato Paola

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di questo Comune, per 15 gg. consecutivi dal 25/07/2015 Rep. N.

Murisengo, li 25/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Si certifica

che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di questo Comune, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del sopra citato D.Lgs.267/2000.

Murisengo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Murisengo, li _____